



COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

Piazza la Piave 1
Tel. 0422-886206
Fax 0422-773371

Medaglia d'Oro al Merito Civile
PROVINCIA DI TREVISO

c.f. 830010902612
p.i. 00638210260

COPIA

ORDINANZA Numero 19 Del 13-04-2017

Ufficio UFFICIO TECNICO

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 T.U.E.L.
DIVIETO DI QUALUNQUE ATTIVITA' CHE POSSA GENERARE
FIAMME LIBERE, SCINTILLE O TEMPERATURE ELEVATE CHE
POTREBBERO ESSERE FONTE DI SERIO PERICOLO DI
INCENDIO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.**

IL SINDACO

CONSIDERATO l'elevato rischio di incendi stante il perdurare della siccità per mancanza di precipitazioni piovose e di assoluta assenza di neve che determina nella vegetazione un livello di disidratazione tale da renderla infiammabile, in presenza di un innesco, anche a temperature relativamente basse, nonché la presenza quasi costante di vento, che aumenta il fattore di rischio, in quanto contribuisce ad arricchire di ossigeno la combustione dei vegetali favorendo la propagazione rapida di fuochi inizialmente banali;

CONSIDERATO, altresì, che detta situazione è destinata a protrarsi nel tempo e che in vista delle giornate soleggiate e ventilate previste dal meteo si rende urgente e necessario adottare specifiche misure dirette a prevenire il propagarsi incontrollato di incendi favoriti dalle attuali condizioni atmosferiche;

DATO ATTO che la situazione creatasi presenta il previsto requisito della contingibilità, intesa come situazione determinata da fatti temporanei ed accidentali;

DATO ATTO altresì, che la situazione creatasi presenta pure il previsto requisito dell'urgenza, inteso come situazione in cui sussistono fatti straordinari ed eccezionali, per cui occorre provvedere immediatamente, senza alcun indugio, per la tutela di un pubblico interesse;

VISTA la nota pervenuta dalla Prefettura di Treviso al protocollo comunale in data 11 aprile 2017 n. 5079 con la quale è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

RILEVATO che l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi

generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

TENUTO CONTO che, nella fattispecie in esame si è in presenza, senza alcun ombra di dubbio, di una situazione di grave pericolo per l'incolumità dei cittadini, nonché di una evidente "situazione emergenziale", che reclama, senza indugio alcuno, l'intervento dell'Amministrazione Comunale, al fine di ripristinare una situazione di tollerabilità e normalità. Va rilevato, poi, che la sussistenza di una situazione di pericolo e di emergenza, quale presupposto di azione e di adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti, è pienamente confermato dalla giurisprudenza: Il Sindaco è legittimato ad adottare le ordinanze contingibili ed urgenti, ove ricorra una situazione di pericolo attuale per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con i normali strumenti predisposti dall'ordinamento (CdS, Sez. V, n. 1128 del 29 luglio 1998; in tal senso, anche: CdS, Sez. V, n. 63 del 23 gennaio 1991; TAR Puglia, Sez. Lecce, n. 3598 del 16 novembre 2000). Fra l'altro, non va trascurato il fatto che le ordinanze in esame possono e devono essere emanate anche per prevenire pericoli, oltre che eliminarli. L'ordinanza contingibile ed urgente può essere adottata non solo per porre rimedio ai danni già verificatisi, ma anche e soprattutto per evitare la produzione di tali pericoli (CdS, Sez. V, n. 1904 del 2 aprile 2001; in tal senso, anche Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 490 del 17 gennaio 2002). Infine, non va dimenticato che il presupposto della contingibilità, pienamente sussistente nella fattispecie in esame, indica la sussistenza di una situazione temporale ed accidentale, la quale si ricollega strettamente all'altro requisito della residualità, inteso come impossibilità di utilizzare altri strumenti idonei alla tutela dell'interesse leso, o esposto a pregiudizio. La giurisprudenza conferma tale nesso: In materia di ordinanze contingibili ed urgenti, il requisito della contingibilità è soddisfatto quando il pericolo non è evitabile con gli ordinari mezzi dell'Amministrazione (CdS, Sez. II, n. 1904 del 2 aprile 2001).

VISTO l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino alla fine dell'attuale situazione di siccità, **è fatto divieto, in tutto il territorio comunale**, in luoghi pubblici e aperti al pubblico nonché in luoghi privati laddove possano verificarsi ricadute degli effetti su luoghi pubblici, **lo svolgimento delle seguenti attività**:

1. **Utilizzare del fuoco per eliminare i residui di lavori agricoli e forestali (tralci di vite dopo le potature, ramaglie derivati da tagli boschivi etc...);**
2. **Utilizzazione di attrezzature che possono generare scintille in prossimità di erba secca o di legna (mole a disco, smerigliatrici, flessibili etc.);**
3. **Accensione di fuochi per barbecue in prossimità di vegetazione, tenendo presente che, in presenza di vento, l'aria calda generata dal braciere può trasportare piccoli frammenti incandescenti e quindi innescare un incendio anche a metri di distanza;**
4. **Parcheggiare l'auto su terreni incolti o su piazzole ove sia presente vegetazione. Le alte temperature generate dalla marmitta catalitica sono in grado di incendiare l'erba secca molto facilmente;**
5. **fumare nei boschi e in presenza di vegetazione;**

6. **gettare o depositare tra la vegetazione alcun tipo di rifiuto: una bottiglia vuota può creare l'effetto lente di ingrandimento ed un semplice fazzoletto di carta potrebbe costituire una facile esca;**
7. **fare uso di fuochi artificiali e di qualsiasi altro tipo di artificio pirotecnico, comprese le lanterne volanti che dovrebbero giungere al suolo quando il materiale acceso che fornisce l'aria calda si estingue. Se le lanterne, nel loro tragitto, vengono intercettate da alberi, tralicci o altre strutture diventano pericolose.**

Inoltre, a livello preventivo, i privati cittadini sono tenuti ad effettuare lo sfalcio delle aree private lungo i bordi stradali, le scarpate, le scoline degli appezzamenti agricoli (dove sia ancora presente vegetazione secca dal precedente anno) e devono anche essere adeguatamente rimossi tutti i residui dello sfalcio, nonché i materiali e detriti che, inevitabilmente, si trovano lungo i bordi stradali.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.200 n. 267, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Gli Uffici di Polizia Municipale e gli altri addetti ai servizi di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

Responsabile del procedimento è il geom. Fabrizio Ballarin - Responsabile dell'Area Tecnica Ambiente del Comune di Nervesa della Battaglia al quale ci si potrà rivolgere, per comunicare e ottenere ogni utile informazione.

Ai sensi dell'art. 54, comma 4, 2° cap. del D.Lgs. 267/2000, la presente ordinanza sarà comunicata tempestivamente al Prefetto di Treviso.

Avverso la presente ordinanza, è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 29 e 41 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010), oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 1199/ 1971.

IL SINDACO
f.to VETTORI FABIO

AVVERTENZE

A norma dell'art. 3 comma 4° della legge n. 241/90, si informa che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse può ricorrere in forma giurisdizionale entro 60 giorni dalla sua efficacia, in prima istanza al T.A.R. del Veneto per vizi di legittimità ed in seconda istanza al Consiglio di Stato.

In relazione all'art. 37 c. 3° del Codice della Strada, chi vi abbia interesse può ricorrere in via gerarchica al Ministero dei Lavori Pubblici entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto con la procedura prevista dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N° 235 del 13-04-2017

Il sottoscritto Tomietto Maria Rosa, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio tenuto dal Messo Comunale;

CERTIFICA

che la presente Ordinanza viene / è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal giorno 13-04-2017 al giorno 12-05-2017 al fine di attuare la fase di integrazione dell'efficacia.

Il Funzionario addetto
f.to Tomietto Maria Rosa